



Unione di Comuni Lombarda

'ADDA MARTESANA'

Città Metropolitana di Milano

Comuni di Pozzuolo Martesana – Truccazzano – Liscate – Bellinzago Lombardo

Corpo Polizia Locale e Protezione Civile



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA

“ADDA MARTESANA”

Città Metropolitana di Milano

Via Martiri della Liberazione n. 11 Pozzuolo Martesana

telefono: 02950908239 fax: 0295357307

C.F. e P.IVA: 09571970962 – Codice Ministeriale: 1030496050

**INTEGRAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI
UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE
DI UN PROGETTO PER OSPITARE SOGGETTI IN REGIME
DI ISOLAMENTO SANITARIO NELL'AMBITO DELLA
GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA
ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19**

Approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 31 del 15 aprile 2020

Approvato con Determinazione n. 18 del 15 aprile 2020

Integrazione approvata con Determinazione n. 23 del 20 aprile 2020

Articolo 1 – PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Ai fini della seguente procedura, si richiamano i seguenti principali provvedimenti normativi inerenti la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, attualmente in corso:

- l'Ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020 "*Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)*" (G.U. Serie Generale n. 26 del 01.02.2020);
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*" (G.U. Serie Generale n. 26 del 01.02.2020);
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (G.U. n. 45 del 23.02.2020);
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (G.U. Serie Generale n. 53 del 02.03.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" (G.U. Serie Generale n. 59 del 08.03.2020);
- il Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14 "*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*" (G.U. Serie Generale n. 62 del 09.03.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" (G.U. Serie Generale n. 62 del 09.03.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" (G.U. Serie Generale n. 64 del 11.03.2020);
- la Direttiva n. 2 del Ministero della Funzione Pubblica del 12 marzo 2020 "*Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del D. Lgs. 165/2001*";
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (G.U. Serie Generale n. 70 del 17.03.2020);
- l'Ordinanza del Ministro della Salute in data 20 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 (Identificativo atto n. 1484) "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione*

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (G.U. Serie Generale n. 76 del 22.03.2020);

- l'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno in data 22 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020 (Identificativo atto n. 1485) *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle Amministrazioni Pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell'Ordinanza n. 514 del 21/03/2020"*;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 517 del 23 marzo 2020 (Identificativo atto n. 1493) *"Modifica dell'Ordinanza n. 515 del 22/03/2020"*;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"* (G.U. Serie Generale n.79 del 25.03.2020);
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 *"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"* (G.U. Serie Generale n. 85 del 30.03.2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 *"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"* (G.U. Serie Generale n. 88 del 02.04.2020);
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 521 del 4 aprile 2020 (Identificativo atto n. 1721) *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19"*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 *"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 528 del 11 aprile 2020 *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19"*;

Articolo 2 – CONTESTO E FINALITA' DELL'INIZIATIVA

Il presente avviso pubblico per la presentazione di una manifestazione di interesse viene emanato in seguito alla richiesta inviata dalla Prefettura di Milano UTG ai Sindaci della Città Metropolitana di Milano (prot. n. 74197 del 31.03.2020) per la ricerca di possibili strutture di accoglienza per soggetti asintomatici o paucisintomatici in isolamento domiciliare che non dispongono di soluzioni abitative idonee, nell'ambito della gestione dell'emergenza epidemiologica in corso da virus COVID-19. Si allega al presente Avviso copia della comunicazione anzidetta, al fine di completezza di documentazione (Allegato A).

L'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, Ente Locale costituito ai sensi dell'articolo 32 del TUEL, a cui i Comuni aderenti (Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano) hanno conferito tutte le proprie funzioni, comprese le risorse economiche ed umane, ha la disponibilità di un immobile denominato "Centro Polifunzionale", sito in Liscate (MI) in via Brambilla.

All'interno della struttura, attualmente non utilizzata se non in maniera residuale, sono presenti n. 10 minialloggi con servizi autonomi che potrebbero essere resi operativi previa valutazione di esigui interventi di verifica e manutenzione, possibili da realizzare in tempi strettissimi.

Rispetto alla suddetta struttura – di cui si allega planimetria (Allegato B) – l'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana (di seguito anche denominata semplicemente "Unione") ha manifestato disponibilità all'attivazione di un progetto nell'ambito dell'iniziativa di cui trattasi, con comunicazione indirizzata all'attenzione del Signor Prefetto di Milano.

Tuttavia, l'Unione, a causa del proprio dimensionamento territoriale e demografico, risulterebbe realisticamente impossibilitata ad attivare in tempi utili, rispetto al decorso dell'emergenza in corso, un progetto complessivo di gestione della struttura, che sia in grado di rispettare gli standard di funzionamento previsti.

A tal fine risulta necessario individuare un soggetto del Terzo Settore ovvero altro operatore economico che possa manifestare la propria disponibilità a garantire con decorrenza immediata le prestazioni di cui al successivo articolo 6, mediante stipulazione di una convenzione in via d'urgenza con i soggetti pubblici coinvolti nel progetto, previa definizione dei suoi contenuti puntuali in un'ottica di progettazione condivisa.

A tal fine, si invitano i soggetti interessati a presentare un progetto di massima, contenente le modalità generali di gestione della struttura, da adeguare successivamente sulla base del confronto con i partner pubblici (Prefettura di Milano, ATS e ASST competenti per territorio, Dipartimento della Protezione Civile regionale e nazionale).

La presente procedura è da considerarsi meramente esplorativa e non da luogo in nessun modo a un obbligo di contrarre da parte dell'Amministrazione proponente, da valutarsi successivamente sulla base dell'interesse pubblico preminente in fase di emergenza nazionale e delle valutazioni che verranno compiute dalle competenti Autorità, possibili partner di progetto. In particolare, la stipula della convenzione con il soggetto individuato nell'ambito della presente procedura è subordinato all'approvazione del progetto complessivo da parte del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nulla sarà dovuto ai proponenti e/o all'eventuale Aggiudicatario della presente procedura nel caso il progetto non si realizzi, non sorgendo in capo agli stessi diritti patrimoniali di alcun genere a titolo di compenso, rimborso o indennizzo comunque denominato.

La presente procedura, esperita in un contesto emergenziale connotato oggettivamente da scarsità di riferimenti giurisprudenziali e di Legge immediatamente applicabili, anche alla luce dei riferimenti normativi richiamati all'articolo 1, si ritiene sottratta alla stringente applicazione di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) per quel che riguarda la scelta dell'eventuale contraente, fatta eccezione per i principi fondamentali di qualità delle prestazioni, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Articolo 3 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA

Il soggetto che presenta manifestazione di interesse relativa alla presente procedura deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) da autocertificare ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. e del Codice stesso;
- requisiti tecnico professionali desumibili da esperienze pregresse negli specifici ambiti di attività di cui al successivo articolo 6, anche in riferimento al relativo fatturato e alla collaborazione con Enti della Pubblica Amministrazione relativi all'ultimo triennio, con particolare riferimento alla gestione di strutture aventi natura sociale, socio-assistenziale e/o sanitaria.

Articolo 4 – IMMOBILE A DISPOSIZIONE DEL PROGETTO

Per la realizzazione del progetto di cui al presente Avviso Pubblico, l'Amministrazione dell'Unione mette a disposizione del potenziale affidatario della gestione il proprio immobile sito in Via Brambilla denominato "Centro Polifunzionale", così come identificato nell'allegata planimetria (Allegato B).

Al fine di una piena conoscenza dei luoghi di esecuzione dei servizi e per consentire la formulazione di una idonea proposta progettuale, i soggetti interessati a presentare manifestazione di interesse possono richiedere informazioni sulla struttura, al Settore Lavori Pubblici tramite email: lavoripubblici@unioneaddamartesana.it.

Articolo 5 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

I soggetti, **in misura variabile tra n. 8 e n. 25 individui in base alle indicazioni delle Autorità in corso di svolgimento del progetto**, a cui è rivolta in via indicativa l'ospitalità nella struttura di cui trattasi rientreranno nelle seguenti tipologie:

- COVID positivi o loro contatti stretti con quarantena obbligatoria che non devono essere ospedalizzati, ma hanno alloggi non idonei alla quarantena (presenza di familiari immunodepressi o con patologie precedenti, anziani, soggetti fragili, assenza di spazio in casa per permettere idonea quarantena etc...);
- COVID positivi o loro contatti stretti con quarantena obbligatoria appartenenti alle Forze dell'Ordine e assimilati dimoranti in strutture collettive o in alloggi inidonei;
- COVID positivi o loro contatti stretti con quarantena obbligatoria senza fissa dimora o alloggiati temporaneamente in strutture collettive (quali ad esempio CAS, Centri di Accoglienza, SFD);
- Contatti stretti appartenenti alle professioni sanitarie che proseguono a lavorare, ma che vorrebbero preservare le loro famiglie e preferiscono non stare a casa.

Articolo 6 – PRESTAZIONI RICHIESTE ALL'EVENTUALE AFFIDATARIO DELLA GESTIONE

Le prestazioni che dovranno essere rese dal soggetto gestore, in costante raccordo con le Pubbliche Amministrazioni partner di progetto e in ossequio al loro stretto coordinamento, nonché nel pieno rispetto delle indicazioni delle Autorità Sanitarie applicabili nel tempo, sono le seguenti:

- servizi di *hotellerie*;

- servizi di ristorazione, che potranno essere assicurati mediante l'utilizzo di pasti trasportati e consegnati agli ospiti osservando la normativa specifica di settore, ovvero prodotti direttamente presso il Centro Cottura a disposizione presso la struttura, sempre nel rispetto della normativa applicabile. Nel caso in cui il proponente non sia nelle condizioni di assicurare questo specifico servizio è sua facoltà proporre all'Amministrazione di provvedere in proprio utilizzando il contratto in essere per la gestione del servizio di ristorazione scolastica. In quest'ultimo caso, comunque, è a carico dell'affidatario la consegna dei pasti agli ospiti, i quali verranno depositati all'ingresso della struttura dall'Impresa di ristorazione;
- servizi di pulizia delle parti comuni (non delle camere, trattandosi di ospiti auto sufficienti);
- per ciascun ospite, fornitura periodica, ritiro, sanificazione e smaltimento di kit per l'igiene personale, comprendenti biancheria e prodotti per la persona e per la pulizia degli ambienti, nonché ritiro e smaltimento dei rifiuti prodotti dagli ospiti;
- assistenza psicologica a cura di personale professionalmente qualificato, anche mediante attivazione di un numero telefonico dedicato a disposizione degli ospiti.

Articolo 7 – PRESTAZIONI FORNITE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PARTNER DI PROGETTO

Le seguenti prestazioni verranno assicurate dalle Pubbliche Amministrazioni che sono partner del progetto di cui trattasi, nel rispetto delle normative applicabili:

- servizio di sorveglianza sanitaria: a cura di ATS Milano Città Metropolitana;
- definizione delle specifiche di intervento degli operatori e fornitura dei relativi Dispositivi di Protezione Individuale: a cura di ATS Milano Città Metropolitana;
- trasferimento in ricovero ospedaliero di soggetti che dovessero presentare sintomi predefiniti dalle Linee Guida ATS: a cura di ATS Milano Città Metropolitana;
- presidio e sicurezza della struttura h24: a cura della Prefettura di Milano, mediante l'impiego di Forze dell'Ordine o altri soggetti idonei, in collaborazione con il locale Corpo di Polizia Locale;
- cura degli impianti: a cura dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, in stretta collaborazione con l'affidatario della gestione della struttura;
- coordinamento della gestione complessiva del progetto e dell'attività ordinaria della struttura e, ove previsto dal progetto finale, produzione e consegna dei pasti con le modalità di cui al precedente articolo: a cura dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana.

Articolo 8 – BASE D'ASTA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il prezzo a base d'asta per la gestione della struttura, comprensivo di tutti gli oneri e di tutte le prestazioni a carico dell'offerente, nessuno escluso, conseguente e inerente alla perfetta esecuzione delle prestazioni di cui al presente documento è fissato in **€ 90 giornalieri per ciascun ospite (IVA esclusa)**, rispetto al quale l'offerente è chiamato a esprimere ribasso.

Articolo 9 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

L'operatore che intenda partecipare alla presente procedura formulando manifestazione di interesse, dovrà presentare apposita domanda, in forma libera, completa dei seguenti elementi:

- dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente Avviso Pubblico, nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al DPR 445/2000 e ss.mm.ii., con specifica e dettagliata indicazione del possesso dei prescritti requisiti tecnico professionali;
- proposta generale di gestione tecnica del servizio, con particolare riferimento alle prestazioni richieste all'affidatario di cui all'articolo 6 del presente Avviso, con possibilità di valutare eventuali proposte migliorative;
- proposta indicativa di Piano Economico Finanziario riferito alla gestione mensile della struttura.

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in formato elettronico e trasmessa per il mezzo della Posta Elettronica Certificata (PEC), **entro le ore 12:00 del giorno 27.04.2020**, al seguente indirizzo: **unione.addamartesana@pec.regione.lombardia.it**

Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente, in osservanza delle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), dal Legale Rappresentante del soggetto proponente.

Si specifica che la presentazione della domanda da parte dell'aspirante affidatario della gestione non vincola in alcun modo l'Amministrazione a dare corso alla procedura di che trattasi, né da luogo al diritto a rimborsi, compensi o indennizzi comunque denominati in caso di mancato affidamento del servizio.

Articolo 10 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE E SCELTA DEL CONTRAENTE

Le proposte presentate verranno valutate da una Commissione composta da tecnici delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte nel progetto, eventualmente integrata da membri esterni esperti, sulla base della rispondenza all'interesse pubblico fondamentale sotteso alla presente procedura e alla sostenibilità della proposta economica formulata.

L'Amministrazione si riserva di affidare il servizio anche in presenza di una unica proposta, purché ritenuta idonea.

Il potenziale contraente così individuato verrà successivamente invitato dai referenti delle Amministrazioni interessate a definire puntualmente i contenuti progettuali in maniera congiunta, anche mediante modifiche e integrazioni concordate, per addivenire in tempi brevi alla stesura del progetto definitivo.

Qualora quest'ultima fase del procedimento non dovesse avere buon esito a causa dell'impossibilità di pervenire a un idoneo accordo su alcuno degli aspetti progettuali, nulla sarà dovuto al soggetto individuato a titolo di compenso, rimborso o indennizzo comunque denominato.

Articolo 11 – STIPULAZIONE E DURATA DELLA CONVENZIONE

In esito alla presente procedura verrà stipulata apposita Convenzione tra il contraente privato individuato e le Pubbliche Amministrazioni coinvolte, la quale recepisca i contenuti del progetto definitivo elaborato con le modalità di cui al precedente articolo.

La convenzione avrà inizialmente **durata bimestrale** a decorrere dalla data di sottoscrizione, **con possibilità di uno o più rinnovi di pari durata**, sulla base del permanere delle esigenze straordinarie legate al contrasto della diffusione del contagio da virus COVID-19.

L'operatore economico affidatario della gestione, all'atto della stipula della convenzione, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autentificato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).

Articolo 12 – RISORSE A DISPOSIZIONE DEL PROGETTO

Le risorse economiche a disposizione del progetto derivano da finanziamenti statali e regionali da definirsi, anticipati in seguito ad autorizzazione dall'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana. Dette risorse sono integrate dall'apporto da parte dell'Unione di impiego del proprio personale per le attività necessarie, nonché dalla concessione in uso dell'immobile destinato a ospitare il servizio.

Il pagamento delle utenze relative all'immobile ove verrà svolto il servizio è a carico dell'Unione, con possibilità di rimborso delle stesse con finanziamenti regionali o nazionali, da definirsi.

Articolo 13 – PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO E PRESCRIZIONI GENERALI

L'affidatario si impegna ad adibire al servizio personale fisicamente idoneo ed opportunamente formato, anche riguardo alla normativa antincendio ed al primo soccorso, con riferimento ai disposti del D.M. 10/03/1998. L'affidatario provvederà inoltre a stipulare apposita polizza assicurativa comprensiva di infortuni, malattia e responsabilità civile in merito al personale impiegato nel servizio, e a redigere il documento di valutazione dei rischi, ai sensi degli artt. 28 e 29 D. Lgs. 81/2008, con specifico riferimento alle attività ed ai rischi da mansione del suddetto personale.

L'affidatario si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti contratti di lavoro relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo della convenzione, all'accantonamento del T.F.R., nonché al riconoscimento degli elementi integrativi territoriali. Qualora nel corso di vigenza della convenzione fosse approvato un nuovo contratto nazionale e/o accordo integrativo territoriale, per le Imprese della categoria dell'affidatario, esso si impegna a darne immediata applicazione senza costi aggiuntivi per l'Unione.

Per le figure professionali di carattere specialistico o di tipo consulenziale, che siano impiegate per un numero ridotto di ore nell'ambito del servizio, è prevista la possibilità di stipulare rapporti di lavoro autonomi ed assimilati.

In particolare, si intendono qui integralmente richiamati gli obblighi a carico del soggetto affidatario e le disposizioni di cui all'articolo 30, commi da 3 a 6, del Codice dei contratti pubblici.

L'Amministrazione potrà richiedere all'affidatario in qualsiasi momento, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi del personale impiegato per l'esecuzione della convenzione.

Qualora l'affidatario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione, oltre ad esercitare l'intervento sostitutivo di cui all'art. 5 del D.P.R. 207/2010, procederà alla risoluzione della convenzione. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente committente. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'affidatario medesimo.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e garantire la riservatezza assoluta delle informazioni relative alle persone destinatarie dei servizi.

L'affidatario si impegna a esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato, a richiamare e, se è il caso, tempestivamente sostituire gli operatori che non osservassero una condotta irreprensibile.

L'affidatario deve garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio e in caso di sciopero del personale deve assicurare i servizi minimi essenziali, definiti dagli accordi aziendali.

Il personale dovrà uniformarsi alle disposizioni presenti e future emanate dal Committente ed alle disposizioni impartite all'affidatario, con particolare riguardo alle relazioni interpersonali fra l'operatore e gli utenti del servizio.

Il personale dovrà altresì attenersi agli obblighi derivanti dal codice di comportamento emanato con DPR del 16 aprile 2013, n. 62 (in G.U. n. 129 del 4 giugno 2013) – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – che si applica anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 è fatto divieto all'affidatario di impiegare personale dipendente dei Comuni che negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 165/2001, in quanto tali dipendenti non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. In caso di violazione di questa norma la convenzione sarà nulla di diritto e l'affidatario incorrerà nell'ulteriore sanzione di impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione per i successivi tre anni, nonché nell'obbligo di restituire i compensi percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 14 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

- L'affidatario dovrà rendersi disponibile per l'esercizio, da parte dell'Ente committente e dei suoi partner pubblici, dell'attività di vigilanza sull'andamento del servizio e per verificare la corrispondenza del servizio svolto alle norme stabilite nel presente Avviso ed al progetto presentato dallo stesso.
- L'affidatario è tenuto, altresì, ad adottare ogni altro eventuale strumento di documentazione del lavoro richiesto dall'Unione e a garantirne la corretta compilazione, nonché a fornire, quando richiesti, i dati raccolti tramite propri strumenti informativi.
- L'affidatario è inoltre tenuto a utilizzare, quali strumenti di lavoro e di comunicazione, strumentazione informatica, sistemi di video conferenza e servizi di posta elettronica.
- E' fatto tassativo divieto, all'affidatario e al proprio personale a qualunque titolo utilizzato per il servizio, di richiedere o accettare dagli assistiti e dai loro familiari compensi di alcun genere; parimenti è fatto divieto di erogare agli utenti dei servizi a pagamento, sia pure prestati in orari e tempi diversi da quelli stabiliti dall'Ente committente. La non osservanza di tale disposizione darà la facoltà all'Unione di

Comuni di esigere l'allontanamento del personale coinvolto, fatte salve le eventuali responsabilità penali conseguenti.

- L'affidatario dovrà garantire all'Unione di Comuni piena collaborazione per lo sviluppo dei servizi in termini di ottimizzazione delle prestazioni, nonché la propria massima disponibilità a collaborare in merito allo studio ed all'eventuale sperimentazione di possibilità di gestione innovativa dei servizi.

Articolo 15 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'affidatario si assume ogni responsabilità sia civile che penale ad essa afferente ai sensi di legge, in seguito all'espletamento delle prestazioni di cui al progetto definito in esito alla presente procedura.

L'affidatario è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Impresa si avvalga) o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'affidatario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Committente o in solido con il Committente, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Committente medesimo.

L'affidatario riconosce a proprio carico tutti gli obblighi inerenti all'assicurazione del personale occupato nell'esecuzione del servizio, assumendo in proprio responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente nell'esercizio delle prestazioni, e sollevando totalmente l'Unione di Comuni dalle relative conseguenze. La stessa dovrà consegnare copia delle polizze assicurative all'inizio del servizio e ad ogni scadenza successiva dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime.

L'affidatario è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, verranno addebitate all'affidatario. L'affidatario è sempre responsabile, sia verso l'Unione di Comuni sia verso i terzi dell'esecuzione dei servizi assunti.

Articolo 16 – PAGAMENTI

A compenso delle prestazioni effettuate, l'affidatario, con cadenza periodica da definirsi nel progetto definitivo, emetterà posticipatamente fattura fiscale per l'importo del servizio, allegando la rendicontazione delle prestazioni effettivamente svolte nel periodo considerato. Saranno pertanto riconosciute solo ed esclusivamente le prestazioni rendicontate ed effettivamente eseguite.

L'Amministrazione liquiderà le fatture emesse entro 30 giorni dalla data di presentazione. I ritardi del pagamento oltre tale termine comporteranno l'applicazione degli interessi di legge, se richiesti, eccezion fatta per le ipotesi in cui la fatturazione non sia corretta e/o completa. In tal caso il termine di pagamento decorre dal completamento e/o regolarizzazione delle relative fatture.

L'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dall'Impresa affidataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dalla convenzione.

Articolo 17 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'affidatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario è obbligato ad inserire, a pena di nullità assoluta, nel contratto sottoscritto con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessata al servizio, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 18 – CONTROLLI E VERIFICHE

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente per conto dell'Amministrazione dalla competente unità organizzativa dell'Unione di Comuni, nonché dai referenti tecnici indicati in convenzione. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione.

Resta facoltà dell'Unione richiedere in qualsiasi momento, senza preavviso e con ogni mezzo, documenti e informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione sull'ottemperanza di tutte le norme previste nel progetto definitivo.

L'affidatario è tenuto a rendersi disponibile a periodici incontri, la cui cadenza sarà stabilita dall'Amministrazione, al fine di valutare l'andamento del programma di attività e per le altre esigenze di interscambio che si manifesteranno *in itinere*.

Articolo 19 – PENALITÀ

L'affidatario, ove non attenda agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni dedotte in convenzione, è tenuto al pagamento di una penalità che varia da € 250,00 a € 1.500,00 in rapporto alla gravità dell'inadempimento e della recidiva.

Dopo l'applicazione di tre penali, in caso si verificano ulteriori inadempimenti, l'Ente committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), fatta salva comunicazione scritta all'affidatario con almeno 10 giorni di anticipo, e di affidare la prosecuzione del servizio ad altra Impresa.

Articolo 20 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

L'Unione di Comuni ha diritto di promuovere, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. (clausola risolutiva espressa), la risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni:

1. per rilevanti motivazioni di pubblico interesse;
2. per interruzione del servizio senza giusta causa;
3. per inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti dalla convenzione;
4. per abbandono del servizio, salvo che per causa oggettiva di forza maggiore;
5. per applicazione di 3 penalità nel corso della validità della convenzione;
6. per ogni altra inadempienza non contemplata nel progetto definitivo o fatto che renda impossibile la prosecuzione del progetto, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile;
7. per contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte dell'affidatario o del personale dell'affidatario adibito al servizio o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio;
8. ai sensi dell'art. 2, comma 3, DPR 62/2013 nel caso di mancato rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – per le norme estensibili ai collaboratori o consulenti a qualunque titolo dell'affidatario;
9. per nullità dovuta al mancato rispetto dell'art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. 165/2001.

Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione potrà essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana.

Articolo 21 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA E PRIVACY

L'Impresa affidataria si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla privacy – D.lgs. 196/2013, Regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento UE 2016/679 e successiva normativa italiana di recepimento ed attuazione dello stesso, nonché successive modifiche ed integrazioni. L'affidatario si impegna ed impegna i propri operatori che saranno destinati al presente servizio ad attenersi al vincolo della riservatezza ed a non utilizzare, non divulgare, o rendere disponibili in alcun modo e/o a qualsiasi titolo a soggetti le informazioni sugli utenti e sugli operatori, nonché fatti e/o circostanze acquisite durante lo svolgimento delle prestazioni, oggetto del servizio di cui alla presente procedura.

Dopo la stipulazione della convenzione, l'Impresa affidataria è nominata responsabile in outsourcing della privacy per i dati che verranno trasmessi e trattati dalla stessa in esecuzione della convenzione. Essa dovrà provvedere alla nomina degli autorizzati al trattamento dei dati personali e comunicare i nominativi al Committente. L'Impresa affidataria riconosce il diritto dell'Unione a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Articolo 22 – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E FISCALE

Per tutta la durata contrattuale l'affidataria dovrà essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti dalla vigente normativa, con regolarità attestata da certificazione DURC in corso di validità. Nell'ipotesi in cui l'affidataria stessa, a seguito dell'acquisizione d'ufficio della certificazione DURC, dovesse risultare inadempiente dal punto di vista degli obblighi contributivi, l'Amministrazione tratterà dai pagamenti dovuti all'espletamento del servizio l'importo corrispondente

all'inadempienza certificata, provvedendo al versamento diretto della somma trattenuta agli enti assicurativi e/o previdenziali creditori.

Articolo 23 – ELEZIONE DI DOMICILIO E CONTROVERSIE

L'affidatario elegge, per l'intera durata contrattuale, il proprio domicilio presso la sede dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana", sita in Pozzuolo Martesana (MI). Qualsiasi controversia tra l'Amministrazione e l'affidatario in ordine all'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato, verrà deferita al Foro di Milano.

Articolo 24 – RINVIO AD ALTRE NORME

L'affidatario si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza di tutte le condizioni che incidono sull'esecuzione del servizio, sulle ubicazioni dei locali e delle attrezzature eventualmente da utilizzare, che potranno essere soggetti a modificazione nel corso della durata della convenzione.

L'Amministrazione comunicherà all'affidatario tutte le deliberazioni, determinazioni ed altri provvedimenti che comportino variazioni alla situazione iniziale. L'affidatario è tenuto, nel corso dello svolgimento del servizio ad aggiornarsi ed attenersi alle normative in fatto di igiene, sicurezza sul lavoro, disposizioni normative che incidono sul servizio e che verranno man mano emanate.

Per eventuali contatti:

R.U.P.

Responsabile Protezione Civile

Dott. Guzzardo Salvatore

salvatore.guzzardo@unioneaddamartesana.it

329.2504582

Il Comandante
Responsabile Protezione Civile
Dott. Guzzardo Salvatore
(Firmato Digitalmente)